

COMUNE DI MARCIANISE

REGOLAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

INDICE

<u>ART. 1</u>	2
<u>Finalità ed oggetto</u>	2
<u>ART. 2</u>	2
<u>Albo comunale delle Associazioni</u>	2
<u>ART. 3</u>	2
<u>Area Tematiche</u>	2
<u>ART. 4</u>	3
<u>Iscrizione all'Albo</u>	3
<u>Art. 5</u>	4
<u>Rinnovo e Cancellazione</u>	4
<u>Art. 6</u>	5
<u>Organismi di partecipazione</u>	5
<u>Art. 7</u>	5
<u>Assemblea di area tematica</u>	5
<u>Art. 8</u>	5
<u>Esecutivo</u>	5
<u>Art. 9</u>	6
<u>Il portavoce</u>	6
<u>Art. 10</u>	6
<u>Consulta</u>	6
<u>Art. 11</u>	7
<u>Modalità' di riunione</u>	7
<u>ART. 12</u>	7
<u>Concessione di contributi e/o altri vantaggi economici</u>	7
<u>ART. 13</u>	7
<u>Norme transitorie</u>	7

CAPO I
ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

ART. 1
Finalità ed oggetto

1. Il Comune di Marcianise riconosce e valorizza la funzione sociale dell'Associazionismo come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.
2. Il presente Regolamento ha lo scopo di valorizzare l'associazionismo, favorendo il coinvolgimento nello sviluppo della comunità degli enti del terzo settore, come individuati dall'art. 4 del D. Lgs. 03.07.2017, n. 117 e ss.mm.ii., *Codice del Terzo settore*, delle associazioni sportive dilettantistiche e delle altre associazioni che, pur non riconosciute come enti del terzo settore, promuovono il volontariato e svolgono la propria attività ed opera sul territorio per fini di solidarietà umana, sociali, di protezione ambientale, culturali, sportivi e di tempo libero, sanitari ed in generale per fini di pubblico interesse.

ART. 2
Albo comunale delle Associazioni

1. È istituito l'Albo delle associazioni e degli enti del terzo settore, come individuati dall'art. 4 del D. Lgs. 03.07.2017, n. 117, e ss.mm.ii., *Codice del Terzo settore* (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, associazioni, riconosciute o non riconosciute, fondazioni, enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore) e delle associazioni che, pur non riconosciute come enti del terzo settore, promuovono gli stessi valori e finalità.

ART. 3
Area Tematiche

1. L'Albo è articolato nelle seguenti aree tematiche:
 - a. Area Socio - Assistenziale - Sanitario;
 - b. Area Istruzione – Innovazione digitale – Politiche giovanili;
 - c. Area Promozione Culturale;
 - d. Area Sport Tempo Libero;
 - e. Area Tutela e Valorizzazione Ambientale, promozione mobilità sostenibile;
 - f. Area Tutela e Promozione dei Diritti Civili;
 - g. Area Sicurezza, Legalità, Protezione Civile;
 - h. Area Tutela animali;

2. Le aree tematiche possono essere modificate con deliberazione del Consiglio Comunale, su proposta dell'Assessore delegato alla materia, in relazione all'evolversi dell'attività delle associazioni e della legislazione regionale e nazionale.
3. Ogni associazione, con sede in Marcianise, può iscriversi ad un massimo di tre aree tematiche, ma soltanto in una ha diritto di voto. Tale indicazione deve essere espressa al momento dell'iscrizione. Le associazioni iscritte possono partecipare alle assemblee e ai forum delle altre aree tematiche solo come uditori.
4. Il Sindaco, con proprio atto, indica gli Assessori di riferimento le competenze per ogni specifica area tematica.

ART. 4 **Iscrizione all'Albo**

1. Per la richiesta di iscrizione è necessaria la presentazione, attraverso le modalità comunicate dall'Ufficio Attività Culturali, di una dichiarazione dalla quale risultino:
 - a. le finalità sociali e l'assenza di finalità di lucro, con la precisazione che l'oggetto principale sia lo svolgimento di attività e iniziative di utilità sociale nelle sezioni individuate nelle aree tematiche di cui al precedente art. 3;
 - b. la sede legale;
 - c. il divieto di tutelare e promuovere gli interessi economici, politici, sindacali o di categoria dei soci e amministratori, dipendenti o soggetti facenti parte a qualunque titolo dell'organizzazione stessa;
 - d. la democraticità, ovvero l'eleggibilità libera degli organi direttivi ed il principio del voto singolo; la sovranità dell'assemblea dei soci e i criteri di ammissione ed esclusione di questi ultimi; numero dei soci e indicazione dei soggetti che ricoprono cariche sociali;
 - e. indicazione delle attività svolte nel corso dell'anno precedente alla presentazione della domanda.
 - f. dichiarazione relativa alle aree tematiche in cui si chiede l'iscrizione, di cui al precedente art. 3 comma 3.
2. La richiesta di iscrizione, sottoscritta dal rappresentante legale, deve essere indirizzata all'Ufficio competente. L'iscrizione può essere richiesta in qualsiasi momento dell'anno e risulta effettiva a seguito dell'accettazione della domanda da parte dell'Ufficio. Essa ha durata fino al 30 giugno del secondo anno da quello di iscrizione.
3. La richiesta di iscrizione deve essere accompagnata dai seguenti allegati:
 - a. copia dell'atto costitutivo e dello Statuto delle Associazioni o Ente, registrati a termine di legge;
 - b. copia del codice fiscale o partita iva dell'associazione o ente;
4. La gestione e la pubblicità dell'Albo sono a carico dell'Ufficio Attività Culturali, che procede all'accertamento dei requisiti previsti per ottenere l'iscrizione e cura l'aggiornamento dell'elenco delle Associazioni iscritte.

5. Non ha diritto di iscrizione all'Albo l'Associazione o Ente di cui la metà più uno dei soci appartenga ad altra Associazione già iscritta allo stesso Albo.
6. Non possono essere iscritti all'Albo:
 - a. i partiti politici ovvero i movimenti e le associazioni che abbiano presentato proprie liste alle elezioni politiche o amministrative, nonché i gruppi che, in ragione della loro denominazione, consentano l'immediato riconoscimento in una delle indicazioni del presente periodo;
 - b. le associazioni sindacali, professionali e di categoria;
 - c. le associazioni che abbiano come finalità la tutela economica diretta degli associati;
 - d. le associazioni aventi sede legale in altro comune;
 - e. le associazioni o enti, comunque strutturati, che abbiano tra i propri fini o ambiti di attività elementi offensivi dei valori della Costituzione, delle leggi vigenti, o che si ispirano ai disvalori del fascismo o del nazismo o che contrastano i valori della Repubblica Italiana.

Art. 5

Rinnovo e Cancellazione

1. L'Albo è soggetto a rinnovo biennale, finalizzato a verificare sia il permanere dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione, sia l'effettivo svolgimento delle attività.
2. Entro il 30 giugno dell'anno di scadenza, le associazioni che intendano rimanere iscritte all'Albo devono presentare la richiesta di rinnovo secondo le modalità comunicate dall'Ufficio competente, unitamente a:
 - a. una relazione sull'attività svolta nel biennio precedente;
 - b. una dichiarazione, a firma del legale rappresentante, sulle eventuali variazioni intervenute nell'Atto Costitutivo e/o nello Statuto oppure che nessuna variazione è intervenuta.
3. Non è ammesso il rinnovo tacito.
4. Nel caso in cui l'Associazione non produca la documentazione prevista entro il termine stabilito, il Settore competente dispone il provvedimento di cancellazione, valutata la controdeduzione della parte interessata.
5. La cancellazione dall'Albo può essere disposta anche su semplice richiesta del legale rappresentante dell'Associazione, con allegato verbale dell'Assemblea.

CAPO II

PARTECIPAZIONE

Art. 6

Organismi di partecipazione

1. La partecipazione si esprime attraverso i seguenti organismi:
 - a. l'assemblea di area tematica;

- b. il portavoce;
- c. l'esecutivo
- d. consulta delle associazioni.

Art. 7 **Assemblea di area tematica**

1. L'assemblea di area tematica è il massimo organismo di partecipazione. È costituita dal rappresentante legale, o delegato, di ogni associazione iscritta nella relativa area.
2. Ogni associazione iscritta ad un'area tematica ha diritto ad un voto, indipendentemente dalla numerosità degli iscritti.
3. L'assemblea di area è convocata e presieduta dal portavoce di area come previsto dal successivo art. 9 comma 2. Tra la prima e la seconda convocazione ci deve essere un intervallo di almeno un'ora. La convocazione dell'assemblea può anche essere richiesta da almeno 1/3 degli iscritti all'area tematica.
4. La comunicazione di indizione dell'assemblea di area deve essere inviata almeno quindici giorni prima della data stabilita.
5. L'assemblea di area tematica è valida in prima convocazione se è presente la metà più una delle associazioni iscritte, in seconda convocazione è valida qualsiasi sia il numero delle associazioni presenti.
6. L'assemblea di area tematica elegge, tra i legali rappresentanti delle associazioni partecipanti con diritto di voto, l'esecutivo e il portavoce.
7. L'assemblea di area tematica si riunisce obbligatoriamente almeno una volta l'anno, entro il 30 settembre, per raccogliere indicazioni e per formulare proposte all'assessore di riferimento in ordine alla predisposizione del bilancio.
8. Delle sedute dell'assemblea e delle sue eventuali articolazioni vanno redatti appositi verbali, che saranno depositati, entro trenta giorni, presso l'Ufficio Attività Culturali.

Art. 8 **Esecutivo**

1. Ogni assemblea di area elegge al suo interno un organismo di coordinamento, denominato "esecutivo", che rimane in carica due anni. Le elezioni avvengono in prima seduta a maggioranza delle associazioni iscritte all'area e in seconda seduta a maggioranza delle associazioni presenti. È presieduto dal portavoce.
2. Il numero, la composizione e le modalità di funzionamento dell'esecutivo sono liberamente decisi dalle rispettive assemblee d'area. L'esecutivo si riunisce almeno due volte all'anno.
3. L'esecutivo è convocato, entro otto giorni, dal portavoce o dalla maggioranza dei componenti l'esecutivo stesso.

4. L'esecutivo ha il compito di dar seguito agli orientamenti e alle proposte avanzate dall'assemblea di area e dagli organismi di partecipazione da questa istituiti.
5. Va redatto verbale di ogni incontro da inviare alla Consulta e all'Assessore comunale di riferimento per area tematica.

Art. 9 **Il portavoce**

1. Il portavoce viene eletto da ogni assemblea di area tematica, dura in carica due anni ed è rieleggibile una sola volta. Le elezioni avvengono in prima convocazione a maggioranza delle associazioni iscritte all'area e in seconda convocazione a maggioranza delle associazioni presenti.
2. Il portavoce:
 - a. convoca e presiede l'assemblea di area tematica;
 - b. convoca l'esecutivo e lo rappresenta a tutti gli effetti;
 - c. può partecipare alle riunioni delle Commissioni consiliari per le materie pertinenti all'area tematica senza diritto di voto;
 - d. è il responsabile della redazione e della trasmissione dei verbali degli incontri.

Art. 10 **Consulta**

1. Con deliberazione della Giunta comunale, su proposta dell'Assessore alla Cultura e alle Politiche giovanili, è costituita la Consulta Comunale dell'associazionismo. Essa è così composta:
 - a. Assessore alla Cultura e alle Politiche giovanili, che la presiede;
 - b. un rappresentante per ogni associazione iscritta all'Albo, designato dai legali rappresentanti (un titolare e/o uno supplente);
 - c. un rappresentante della Pro-Loce.
2. Il Presidente convoca la consulta:
 - a. in seduta ordinaria: almeno due volte l'anno o qualora ne facciano richiesta la maggioranza dei componenti;
 - b. in seduta straordinaria: su propria iniziativa.
3. Le funzioni di Segretario vengono svolte dal Responsabile del Settore competente o delegato.
4. I membri della Consulta restano in carica per la durata della consiliatura.
5. Hanno diritto a partecipare alle riunioni della Consulta anche gli Assessori, o loro delegati, e i Dirigenti dei Settori, o loro delegati, nei cui ambiti di competenza rientrano i singoli argomenti all'ordine del giorno di ciascuna seduta.

6. Compete alla Consulta:

- a. esprimere pareri e suggerimenti all'Amministrazione comunale in merito alla programmazione delle politiche giovanili, sociali e culturali del Comune;
- b. coordinare e promuovere i rapporti tra le associazioni iscritte all'Albo e l'Amministrazione comunale;
- c. elaborare proposte rivolte all'associazionismo, con particolare attenzione alle necessità comunicate direttamente dalle associazioni o alle problematiche individuate dalle assemblee di area tramite azioni di monitoraggio costante;
- d. collaborare con i settori comunali per le tematiche relative all'Associazionismo.

Art. 11
Modalità' di riunione

1. Lo svolgimento delle riunioni dei vari organismi (Assemblea di area, organismi di partecipazione, consulta) sono coadiuvate dall'Ufficio Attività Culturali.

CAPO III
CONTRIBUTI ECONOMICI

ART. 12
Concessione di contributi e/o altri vantaggi economici

1. L'iscrizione all'Albo delle Associazioni costituisce uno dei criteri preferenziali per la concessione di contributi e/o vantaggi economici, così come disciplinato dallo specifico Regolamento comunale, cui si rimanda.

CAPO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 13
Norme transitorie

1. Il presente regolamento sostituisce ed abroga tutte le precedenti disposizioni dettate da parte di questo Comune in materia nonché di ogni norma incompatibile con la presente disciplina.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le leggi vigenti, lo Statuto e gli altri regolamenti che disciplinano l'attività del Comune.
3. La prima assemblea di area tematica di cui all'art. 7 è convocata dal Dirigente del Settore competente (o da un suo delegato) entro sessanta giorni dalla revisione dell'Albo ed è presieduta dal rappresentante più anziano di età tra le associazioni presenti.